

ARTICOLI 9, 60 E 120

# La revisione dei prezzi

Giulia Fabrizi  
Rita Pescatore

*Obbligatorio l'inserimento di clausole revisionali, che si attivano con una variazione del costo superiore al 5% della commessa ed il riconoscimento dell'80% del maggior costo sopportato*

**L'**articolo 60 del Dlgs 31 marzo 2023, n. 36 (anche solo "Codice 2023") reca una **disciplina autonoma** dell'istituto della revisione prezzi, innovando rispetto a quanto previsto nel Dlgs 50/2016 che invece inquadra la revisione prezzi all'interno dell'articolo 106 e dunque all'interno della più ampia disciplina relativa alle modifiche contrattuali durante il loro periodo di efficacia. La nuova disciplina opererà "a regime" dal 1° luglio 2023.

L'articolo 60 costituisce attuazione del cd. principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui all'articolo 9 del nuovo Codice unitamente all'articolo 120 che è dedicato alle *Modifiche dei contratti in corso di esecuzione*.

Come noto, la revisione prezzi persegue la duplice finalità, da una parte, di salvaguardare l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, data l'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse e la conseguente incapacità dell'operatore economico selezionato di farvi compiutamente fronte, dall'altra, di evitare che il

corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto.

## La nuova disciplina

L'articolo 60, al **comma 1**, rende **obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture**, segnando in tal modo un cambio di paradigma rispetto a quanto disposto dall'articolo 106, comma 1, lett. a), Dlgs 50/2016, che diversamente subordina l'applicabilità dell'istituto ad una previsione espressa nella legge di gara.

Il nuovo Codice introduce invece il principio di eterointegrazione dei documenti di gara che risultino privi di clausole revisionali, siano essi relativi a procedure di affidamento di contratti di lavori o di servizi e forniture.

La disciplina così introdotta si pone in linea di continuità con la normativa emergenziale e a carattere transitorio di cui al Dl 27 gennaio 2022, n. 4 (legge 28 marzo 2022, n. 25), che, in ragione degli

eventi di emergenza sanitaria e della crisi geopolitica ed energetica, nel prevedere misure di sostegno alle imprese e agli operatori economici, all'articolo 29, comma 1, lett. a) già aveva previsto l'obbligo di inserimento di clausole di revisione dei prezzi nei documenti relativi a procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture, avviate tra il 27 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023.

Quanto ai profili applicativi, l'art. 60 enuclea al **comma 2** i caratteri essenziali, qualitativi e quantitativi, della revisione dei prezzi e le condizioni di attivazione delle tutele economico-contrattuali; ai **commi 3 e 4** gli strumenti analitico-operativi di misurazione e applicazione della variazione dei costi e dei prezzi ed al **comma 5**, le risorse finanziarie dedicate a copertura dei maggiori oneri di revisione.

Ai sensi del comma 2, le clausole di revisione prezzi non possono apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro, in conformità ai principi di par condicio, trasparenza e imparzialità.

Sempre il comma 2 prevede che le clausole di revisione dei prezzi si